ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

L'imposta sulle successioni e donazioni

Novità e adempimenti dichiarativi

Le trasmissioni di aziende quote partecipative e azioni

Dott. Claudio Cascone

Partner di CGALex

Milano, 28 novembre 2017

Oggetto dell'intervento

Tassazione ai fini delle imposte sui redditi del **trasferimento d'azienda** a seguito di **Donazione** o **Successione** realizzato mediante:

1. la «circolazione di beni di **primo grado**»
2. la «circolazione di beni di **secondo grado**»

Donazione «diretta» d'azienda

Donante Imprenditore Individuale/Società

Regime Ordinario

1. Il trasferimento a titolo gratuito dell'azienda costituisce plusvalenza imponibile in capo al donante (art. 86, c. 1, lett. c, Tuir) (?!).
2. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dell'azienda e il costo fiscalmente riconosciuto (art. 86, c. 3, Tuir).
3. La plusvalenza è rateizzabile (!?).

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario Imprenditore/Società

La donazione d'azienda è tassabile in capo al donante/imprenditore?

SI per l'Amministrazione finanziaria che, in più occasioni, ha ribadito (cfr., tra le altre, l'Avvocatura generale dello Stato - Parere 27/04/1984 n. 5754 e R.M.19/07/1984 n. 11/513) la tassabilità in capo al donatario impresa della donazione quale plusvalenza.

«*Il Ministero delle finanze domanda il parere della scrivente sui seguenti punti:*

1) se dia luogo a plusvalenza tassabile ex art. 54, DPR 29-9-1973, n. 597 la donazione operata da una società di capitali;

Al quesito va data sicuramente risposta affermativa…a fronte del chiaro disposto del sesto comma dell' art. 54 decreto citato, giusta il quale "le plusvalenze ... si considerano realizzate ... anche nel caso di destinazione dei beni ... ad altra finalità estranea all' esercizio dell' impresa"».

In senso contrario (a motivo – anche – della doppia imposizione che si realizza in caso di donazione a altra «impresa») Corte di Cass., 7/1/1980, sent. n. 75; Comm. trib. centr., 21/2/1980, dec. n. 2166.

Donazione «diretta» d'azienda

La plusvalenza è rateizzabile (!?).

Art. 86. Plusvalenze patrimoniali

1. «Le plusvalenze…concorrono a formare il reddito:
   a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
   b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
   c) se i beni vengono assegnati ai soci o **destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere **a) e b)** del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito…e il costo non ammortizzato...
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera **c)** del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze…determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto».

Donazione «diretta» d'azienda

La plusvalenza è rateizzabile (!?)

Art. 58. Plusvalenze

1. «Per le plusvalenze derivanti da **cessione delle aziende**, le **disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano** quando è richiesta la tassazione separata a norma del **comma 2 dell'articolo 17**. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi».

Art. 17. Tassazione separata

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

…

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante **cessione a titolo oneroso** di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni;

Donazione «diretta» d'azienda

Donante Imprenditore individuale

Regime di Neutralità

(NON – dovrebbe essere – applicabile al Donante/Società soggette a Ires)

1. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa (art. 58, c. 1, secondo periodo, Tuir).
2. L'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa (art. 58, c. 1, secondo periodo, Tuir).

[La Neutralità si applica anche qualora «*a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi*»]

Donazione «diretta» d'azienda

Donante / Donatario

Regime di Neutralità (segue)

1. Donatario «Privato»
   1. Nessuna tassazione in capo al donante
   2. Nessuna tassazione in capo al donatario (si veda *infra*)

2. Donatario Imprenditore/Società
   1. Nessuna tassazione in capo al donante
   2. Tassazione in capo al donatario a norma dell'Art. 88, c. 3 («Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:…c) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità ... Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto»)

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario Imprenditore/Società

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, con lo Studio n. 36-2011/T afferma che :

«*l'imprenditore donatario* [a norma dell'art. 88, c. 3, Tuir] *deve rilevare un maggior reddito di impresa pari al valore normale dell'azienda ricevuta. Se a questo si aggiunge la regola (già esaminata) della "continuità dei valori" di cui all'art. 58, 1 c., Tuir, ne deriverebbe un carico impositivo particolarmente gravoso e quindi un sicuro svantaggio fiscale, dal punto di vista dell'imprenditore donatario*».

Divieto di doppia imposizione

Art. 163 del Tuir: «*La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi*».

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario Imprenditore/Società

Soluzione prospettata dall'Associazione Dottori Commercialisti, con la Norma di comportamento 11/1990 n. 108 (che conferma l'imponibilità della donazione in capo all'imprenditore/società come sopravvenienza attiva determinata sulla base del **valore normale** dell'asset ricevuto):

- «*la sopravvenienza attiva costituisce costo ammortizzabile ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. a)*».

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Soluzione prospettata dall'Agenzia delle entrate

La DRE della Basilicata (parere del 3.11.2005) ha fornito una **soluzione al problema della doppia imposizione** che si realizza in capo al Donatario, il quale si vede assoggettare il valore normale dell'azienda a titolo di:

1. **sopravvenienza attiva** a norma dell'art. 88, c. 3 (al momento della donazione);
2. **plusvalenza** a norma del combinato disposto degli artt. 86 e 58 (in sede di cessione dell'azienda stessa).

Nel parere citato si legge che, in deroga al principio generale di applicazione del valore normale per i proventi in natura ricevuti, il Donatario, all'atto del ricevimento in donazione dell'azienda, deve assoggettare ad imposizione «***un ammontare pari al medesimo valore riconosciuto nei confronti del donante***».

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario **Società**. Risoluzione 23/11/2007 n. 341/E

QUESITO

«*Il signor ALFA è titolare di un'azienda che esercita attività di falegnameria ed intende donare ai suoi tre figli l'intero complesso aziendale....*

Nell'atto di donazione dell'azienda i donatari intendono rappresentare la loro volontà di continuare l'esercizio dell'attività imprenditoriale … e di regolarizzare la società di fatto che verrà a costituirsi in una delle società tipiche regolate dal codice civile.

Atteso ciò, l'istante chiede di sapere se:

1. in capo al donante si applica il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 58, comma 1, del TUIR;

2. ai fini della regolarizzazione della società di fatto da parte dei tre figli in una delle società tipiche e regolate dal codice civile (ad esempio s.n.c. e/o s.r.l.) trova applicazione il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 170 del TUIR».

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario **Società**. Risoluzione 23/11/2007 n. 341/E

RISPOSTA 1

«*la donazione di azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 1, secondo periodo, del TUIR rappresenta una fattispecie di trasferimento di azienda in* ***regime di neutralità*** *fiscale, purché, però, i valori dei beni costituenti il complesso aziendale dell'imprenditore individuale siano assunti dal donatario al costo fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano in capo al donante.*

La plusvalenza*, che in assenza della disposizione in commento avrebbe realizzato il donante, resta allo stato latente e* ***concorrerà alla formazione del reddito da parte del donatario all'atto della cessione dell'azienda o dei singoli beni che la compongono***».

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario **Società**. Risoluzione 23/11/2007 n. 341/E

RISPOSTA 2

«*In riferimento al secondo quesito, concernente la possibilità di ricorrere all'istituto della trasformazione di cui all'articolo 170 del TUIR in ipotesi di regolarizzazione della società di fatto costituitasi tra i figli dell'imprenditore in una della società tipiche regolate dal codice civile, la scrivente è del parere che tale disposizione trovi applicazione nella fattispecie rappresentata.*

Si ricorda, a tal fine, che l'articolo 170 del TUIR al comma 1 dispone che «La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento». Resta inteso che trovano applicazione anche tutte le altre disposizioni dettate dall'articolo 170 del TUIR».

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario **Società**. 18/07/2002 n. 237/E

QUESITO

«il Signor XY, titolare dell'impresa familiare … ha chiesto la corretta applicazione dell'articolo 54, comma 5, del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di plusvalenze patrimoniali in caso di trasferimento di azienda per donazione in favore di una ***società di capitali appositamente costituita dai figli****»*.

RISPOSTA

«il trasferimento, ancorché riferibile ad un atto di liberalità, non ha effetti realizzativi ed i beni si trasferiscono al ***beneficiario che prosegue l'attività in regime di neutralità*** *fiscale ai fini delle imposte sui redditi, senza, quindi, emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti».*

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Il valore dell'azienda ricevuta è **tassabile** (?) come sopravvenienza attiva (art. 58, c. 3, Tuir):

- Per la **società**, in ogni caso atteso il principio di commercialità;
- Per l'**imprenditore individuale**, unicamente nel caso in cui l'azienda confluisca nella sua sfera imprenditoriale (e non personale)

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario Imprenditore individuale: sfera personale/imprenditoriale

Il **criterio discriminatore** è sancito dagli artt. 43 e **65** del Tuir.

Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa:

- i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- le materie prime, sussidiarie e i semilavorati;
- i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa;
- i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa;
- i beni mobili e gli immobili strumentali indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile.

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario Imprenditore: sfera personale/patrimoniale

Il **criterio discriminatore** è sancito dall'art. 65 e **43** del Tuir.

«*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili* ***utilizzati esclusivamente per l'esercizio*** *dell'arte o professione o* ***dell'impresa commerciale*** *da parte del possessore*».

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario Imprenditore: sfera personale/patrimoniale

Il **criterio discriminatore** è sancito altresì dalla Giurisprudenza secondo la quale

*«… inerente è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese – appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'i**ntento** di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo»*

(Si veda, tra le altre, Cass. 27/4/12 n. 6548; 1/4/16 n. 6320; 12/2/13 n. 3340; 19/11/07 n. 23863; 30/7/07 n. 16826)

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario Imprenditore: sfera personale/patrimoniale

Studio n. 36-2011/T (CNN) reputa invece rilevante l'***animus donandi*** e non già la volontà del donatario di destinare (o meno) i beni dell'azienda all'attività d'impresa – già – esercitata.

«*Se, quindi, dall'atto di donazione non emerge alcuna specifica inerenza del trasferimento alla impresa del donatario e l'eventuale destinazione a quest'ultima si configura come una scelta successiva, libera e quindi non sindacabile, del soggetto, pare potersi affermare l'inapplicabilità dell'art. 88, c. 3, Tuir e la non emersione di sopravvenienze attive*».

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario **NON** Imprenditore.

In linea di principio, non si applica l'art. 88, c. 3, Tuir, salvo che il donatario continui l'attività d'impresa.

In tale ultima ipotesi, il donatario acquista – insieme all'azienda ricevuta – la qualifica di imprenditore e, pertanto, il valore di detta azienda costituisce una sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del TUIR.

Donazione «diretta» d'azienda

Fiscalità del Donatario

Donatario **Società**.

Come documentato nelle slides precedenti, nel caso in cui il soggetto donatario sia, ad esempio, una S.r.l., non v'è dubbio che questa debba rilevare ai fini delle imposte sui redditi una sopravvenienza attiva a norma dell'art. 88, c. 3, Tuir.

A tal proposito, appare tuttavia interessante la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate ad una istanza di interpello proposta da un contribuente e successivamente pubblicata con la Risoluzione 23/11/2007 n. 341/E

Donazione «indiretta» d'azienda

Il passaggio generazionale, avente per oggetto la trasmissione dell'azienda, può essere realizzato – oltre che con la donazione dei beni di primo grado (e.g., l'azienda) – anche mediante la donazione di beni di secondo grado (e.g., partecipazioni), vale a dire con una operazione complessa che comprende:

1. Conferimento dell'azienda in una società;
2. Donazione delle partecipazioni in detta società.

Donazione «indiretta» d'azienda
1. Conferimento d'azienda

Regime di neutralità.

Requisiti e conseguenze/condizioni.

1. Conferente e conferitario devono:
   - essere soggetti residenti nel territorio dello Stato;*
   - esercitare un'impresa commerciale.
2. Il conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita;
3. Il conferitario:
   - subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa;
   - redige un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, esponendo i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti.

* Il regime di neutralità si applica altresì nel caso in cui il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora tuttavia il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato

Donazione «indiretta» d'azienda
1. Conferimento d'azienda

Il regime di neutralità è:

- Obbligatorio per il conferente;
- Derogabile per il conferitario.

Il **conferitario**, infatti, può **optare** per l' «affrancamento» dei maggiori valori relativi a tutti o alcuni dei beni facenti parte dell'attivo dell'azienda conferita, che costituiscono immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è condizionato al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap con aliquota del:

- 12% sulla parte dei maggiori valori nel limite di 5 milioni di euro;
- 14% sulla parte dei maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti:

1. ai fini dell'ammortamento, a partire dall'anno nel corso del quale è esercitata l'opzione;
2. in caso di realizzo dei beni, a partire dal quarto anno successivo a quello dell'opzione.

Donazione «indiretta» d'azienda
1. Conferimento d'azienda

Regime di neutralità

Il conferente imprenditore individuale può cedere:

1. un ramo aziendale;
2. l'unica azienda.

Nel caso **sub 1**., il conferente, a seguito dell'apporto, non perde la qualifica di imprenditore e detiene così le partecipazioni ricevute nella sua sfera imprenditoriale.

Nel caso **sub 2**., il conferente, a seguito dell'apporto dell'unica azienda, perde la qualifica di imprenditore; pertanto, nel caso di successiva cessione delle partecipazioni realizza una plus/minus rilevanti ai fini dei redditi diversi.

In proposito, l'art. 176, c. 2-ter, del Tuir dispone che «*in caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli artt. 67 e 68,* ***assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita***».

Donazione «indiretta» d'azienda
1. Conferimento d'azienda

La «*circolazione dei beni di secondo grado*» si realizza mediante la duplice e contestuale operazione di:

1. conferimento d'azienda;
2. donazione delle partecipazioni.

Come documentato, il conferimento d'azienda non è quindi tassato né per il conferente, né per il conferitario.

A questo punto, per un'analisi comparativa rispetto al carico fiscale connesso alla diretta operazione di donazione dell'azienda («*circolazione dei beni di* ***primo grado***»), occorre verificare il trattamento fiscale della successiva operazione di trasferimento delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, per determinare il complessivo carico tributario connesso al passaggio generazionale d'impresa realizzato mediante la cosiddetta «*circolazione dei beni di* ***secondo grado***».

Donazione «indiretta» d'azienda
2. Donazione di partecipazioni

Il **conferente** a seguito della prima operazione con la quale si realizza la donazione «indiretta»:

- per un verso, non è tassato sui plusvalori latenti dell'azienda conferita;
- per altro verso, è tenuto ad attribuire alle partecipazioni ricevute il medesimo valore fiscale riconosciuto all'azienda conferita.

Il trattamento fiscale connesso alla seconda operazione (donazione di partecipazioni) dipende dalla qualifica dal conferente dopo l'apporto dell'azienda, vale a dire:

1. **Imprenditore**, nel caso in cui trasferisca un ramo d'azienda e le partecipazioni ricevute confluiscono nella sua sfera imprenditoriale;
2. **Non imprenditore**, ove invece conferisca la sua unica azienda.

Donazione «indiretta» d'azienda
2. Donazione di partecipazioni

Socio imprenditore

Se le partecipazioni societarie sono detenute nell'esercizio della impresa (e non, invece, nella propria sfera personale), la donazione **assume rilevanza** ai fini delle imposte sui redditi come:

1. **Ricavo** nel caso in cui le partecipazioni non siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 85, c. 2, Tuir);
2. **Plusvalenza** (o **minusvalenza**), ove invece siano allocati tra le immobilizzazioni dell'attivo patrimoniale (art. 86, c. 1, lett. c, Tuir), salva l'applicazione della ***participation exemption***.

Donazione «indiretta» d'azienda
2. Donazione di partecipazioni

Socio NON imprenditore

La donazione di partecipazioni effettuata da una persona fisica non imprenditore **non comporta invece alcun onere fiscale**, ai fini delle imposte dirette.

Ciò non per una specifica norma agevolativa prevista dal legislatore, ma per una conseguenza di tipo sistematico.

Infatti, ai sensi dell'art. 67, Tuir, i **redditi diversi** di natura finanziaria conseguibili da persone fisiche non nell'esercizio di impresa sono solo quelli derivanti dalla **cessione a titolo oneroso**.

Se il donatario cede le partecipazioni ricevute, per la determinazione della plus/minus si assume come costo il valore fiscalmente riconosciuto in capo al donante.

Successione d'azienda

De cuius Imprenditore individuale

Regime Ordinario

Il trasferimento ***mortis causa*** dell'azienda costituisce **plusvalenza imponibile** in capo al donante (art. 86, c. 1, lett. c, Tuir).

Ad avviso di parte della dottrina (cfr. Fedele) la morte dell'imprenditore costituisce un'ipotesi di destinazione dell'azienda a «finalità estranee», che costituisce una fattispecie impositiva avente una funzione di chiusura, che impedisce ogni **oggettiva** fuoriuscita dei beni dal regime fiscale d'impresa, tale distacco «*dovrebbe ritenersi integrato anche da un atto "non volontario" e "non oneroso", quale la morte dell'imprenditore*» (questa tesi è stata però contrastata da altra dottrina e dalla giurisprudenza – Cass., 7/1/1980, sent. n. 75; Comm. trib. centr., 21/2/1980, dec. n. 2166 – oltre a non aver trovato riscontro nella prassi dell'amministrazione finanziaria).

Successione d'azienda

De cuius Imprenditore individuale

Regime di Neutralità

1. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa (art. 58, c. 1, secondo periodo, Tuir).
2. L'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa (art. 58, c. 1, secondo periodo, Tuir).

[La Neutralità si applica anche qualora «*a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi*»]

Successione d'azienda

Le considerazioni svolte per la Donazione d'azienda, in merito al regime di neutralità e tassazione del donatario imprenditore, valgono anche nella ipotesi di trasferimento *mortis causa*.

1. **Regime di Neutralità**
   1. Il trasferimento di azienda per **causa di morte** non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa per il *de cuius* (art. 58, c. 1, secondo periodo, Tuir).
   2. L'azienda è assunta dagli **eredi** ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del *de cuius* (art. 58, c. 1, secondo periodo, Tuir).

   [La Neutralità si applica anche qualora «*a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della* ***successione****, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi*»].

2. **Erede/NON imprenditore**: nessuna tassazione (*rectius*: tassazione solo al momento del successivo realizzo).

3. **Erede/società** e **Erede/imprenditore individuale** (solo se l'azienda confluisce nella sua sfera imprenditoriale): sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3 (DRE della Basilicata: non a valori normali ma al costo fiscalmente riconosciuto al *de cuius*).

Successione delle partecipazioni

Innanzi tutto, il trasferimento *mortis causa* delle partecipazioni si realizza:

- nel caso delle società di capitali, **sempre**;
- nel caso delle società di persone, **unicamente** ove sia previsto dagli accordi sociali oppure nel caso di successivo beneplacito dei soci superstiti.*

Il trattamento fiscale connesso alla successione di partecipazioni dipende dalla qualifica del *de cuius*, vale a dire:

1. **Imprenditore**, nel caso le partecipazioni siano detenute nella sua sfera imprenditoriale;
2. **Non imprenditore**, ove invece siano detenute nella sua sfera personale.

* Nelle altre ipotesi, v'è esclusivamente un obbligo in capo a detti soci superstiti di liquidare la quota del *de cuius* (art. 2284 c.c.).

Successione delle partecipazioni

De cuius NON imprenditore

Come per le donazioni, la successione di partecipazioni detenute dal *de cuius* non imprenditore **non comporta alcun onere fiscale**, ai fini delle imposte dirette.

Infatti, ai sensi dell'art. 67, Tuir, i **redditi diversi** di natura finanziaria conseguibili da persone fisiche non nell'esercizio di impresa sono solo quelli derivanti dalla **cessione a titolo oneroso**.

In tale ipotesi, inoltre, l'**erede** assume (per la determinazione delle sue successive plus/minus) come valore fiscale della partecipazione ereditata il costo fiscalmente riconosciuto in capo al *de cuius*.

Successione delle partecipazioni

<u>De cuius imprenditore</u> (che detiene le partecipazioni nella sua sfera imprenditoriale).

In tale ipotesi, che non realizza una successione di partecipazioni, bensì dell'azienda in cui detto cespite è inserito «organicamente», si applica il regime di neutralità previsto dall'art. 58.

È però anche possibile che la quota societaria sia trasferita separatamente dal complesso dei beni aziendali:

- per successione a titolo particolare, come oggetto di un legato;
- per successione a titolo universale, in forza di disposizione testamentaria che attribuisce uno o più beni specifici ad un erede.

In tali ultime ipotesi:

- il *de cuius* realizza una plusvalenza tassabile (art. 86);
- l'erede assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione

Grazie per l'attenzione

Dott. Claudio Cascone

Partner di CGALex